



Di riforma in riforma: la tutela previdenziale in caso di “disoccupazione involontaria”

Prof. Avv. Angelo Pandolfo

Prima della Legge Fornero

L'indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali

Importo

- per i primi 6 mesi, 60% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del lavoro
- per i 2 mesi successivi, 50%
- per i mesi ulteriori, 40%

Durata

- 8 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni
- 12 mesi per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni

Requisiti di accesso

- 1 anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- anzianità assicurativa superiore a 2 anni

L'indennità di mobilità

Importo

- per i primi 12 mesi, pari al 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria
- per i successivi mesi, pari all'80%

Durata

- fino a 39 anni è pari a 12 mesi nel centro-nord ed a 24 mesi al sud
- da 40 fino a 49 anni è pari a 24 mesi nel centro-nord ed a 36 mesi al sud
- da 50 anni è pari a 36 mesi nel centro-nord ed a 48 mesi al sud

In ogni caso la durata non può superare l'anzianità maturata dal lavoratore presso l'Azienda che ha attivato la mobilità

La Legge Fornero (Legge n. 92/2012)

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

Istituzione e finalità

Istituzione presso l'INPS dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego “a decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data”

Finalità

- erogazione indennità mensile di disoccupazione in caso di perdita involontaria dell'occupazione
- sostituzione – progressiva - dell'indennità di mobilità

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

Destinatari

Destinatari

- **tutti i lavoratori dipendenti**, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, oltre al rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata
- **esclusi** gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato ed i dipendenti della Pubblica amministrazione con contratto a tempo indeterminato

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

Requisiti di accesso

Requisiti di accesso

- **cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento e non per dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto**, a meno che la risoluzione sia intervenuta nell'ambito della procedura preventiva ed obbligatoria prevista in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
- **52 settimane di contribuzione** nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro
- **anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni**
- stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 181/2000

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

Importo

Retribuzione di riferimento

- L'indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi, e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane aggiuntive e moltiplicata per il numero 4,33

Misura

- **75%** della retribuzione mensile nei casi in cui quest'ultima non superi, nel 2014, l'importo mensile di 1.192,98 euro
 - importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente
- più una **somma ulteriore pari al 25%** del differenziale tra la retribuzione mensile e l'importo mensile di 1.192,98 euro (annualmente rivalutato), qualora la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

segue

Massimale

- importo erogato nel limite di un massimale mensile, annualmente rivalutato, che per l'anno 2014 è pari a **€ 1.165,58** (il medesimo della cassa integrazione)

Riduzione

- **15%** dopo i primi 6 mesi di fruizione
- **ulteriore 15%** dopo il dodicesimo mese di fruizione

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

Contribuzione figurativa

Per i periodi di fruizione dell'indennità

- riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili degli ultimi due anni
- contributi figurativi utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione
 - contributi non utili ai fini del conseguimento del diritto qualora la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

Durata

Nuovi eventi disoccupazione	Età anagrafica	Durata indennità
1.1.2013 – 31.12.2013	< 50 anni	8
	≥ 50 anni	12
1.1.2014-31.12.2014	< 50 anni	8
	≥ 50 anni	12
	≥ 55 anni	14 (nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni)
1.1.2015-31.12.2015	< 50 anni	10
	≥ 50 anni	12
	≥ 55 anni	16 (nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni)
A regime dal 1.1.2016	< 55 anni	12 (detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, ivi compresi i trattamenti mini-ASpl)
	≥ 55 anni	18 (nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni e detratti i periodi di indennità e anche i trattamenti mini-ASpl eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi nel biennio precedente la disoccupazione)

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

Domanda e decorrenza della prestazione

L'indennità spetta

- **dall'ottavo giorno** successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro
- ovvero **dal giorno successivo** a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda

Domanda da presentare, in via telematica, all'Inps, a pena di decadenza, entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento (67 giorni dall'inizio del periodo di disoccupazione)

Fruizione dell'indennità condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione (= condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti)

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

Acquisizione di nuova occupazione

Acquisizione di un “contratto di lavoro subordinato”

- sospensione d'ufficio dell'indennità fino a un massimo di 6 mesi
- indennità riprende a decorrere al termine di un periodo di sospensione inferiore a 6 mesi
- periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto utili ai fini di un nuovo trattamento ASpI o della mini-ASpI

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

segue

Acquisizione di un contratto di lavoro “in forma autonoma”

- ove procuri reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione
 - riduzione dell'indennità di un importo pari all'80% dei proventi previsti, rapportati al tempo intercorrente tra l'inizio dell'attività e la fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno
- contribuzione IVS versata in relazione all'attività di lavoro autonomo
 - non dà luogo ad accrediti contributivi
 - riversata alla Gestione prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

Disciplina sperimentale

In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015

- possibilità di chiedere la liquidazione del trattamento pari al numero di **mensilità non ancora percepite**, al fine di:
 - intraprendere una attività di lavoro autonomo
 - avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa
 - associarsi in cooperativa
- ai fini della liquidazione in capitale è disponibile la somma massima di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015
- limiti, condizioni e modalità determinati con decreto interministeriale (D.M. 29 marzo 2013, n. 73380)

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

Contribuzione di finanziamento

Contribuzione base

- **1,31 + 0,30% della retribuzione imponibile** (secondo gli artt. 12, comma 6, e 28, comma 1, l.160/1975; art. 25, comma 4, L. 845/1978)
- a partire dal 1° gennaio 2013, per gli apprendisti artigiani e non artigiani contributo a carico del datore di lavoro pari all'**1,31%**

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

segue

Contribuzione aggiuntiva per i rapporti di lavoro a termine dal 1° gennaio 2013

- contributo aggiuntiva, a carico del datore di lavoro, pari al **1,4%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- **esclusione:**
 - sostituzioni lavoratori assenti
 - lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR 1525/1963
 - apprendisti
 - nel periodo 1.1.2013-31.12.2015, lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai ccnl stipulati entro il 31.12.2011

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

segue

Restituzione dei contributi aggiuntivi in caso di

- **trasformazione** del rapporto di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato, nei limiti delle ultime 6 mensilità
- **assunzione** con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

segue

Contribuzione ulteriore per casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013

- contribuzione ulteriore uguale al **41% massimale mensile iniziale ASPI** per ogni 12 mesi anzianità negli ultimi 3 anni = max 1,23 volte trattamento Aspi
 - nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo addizionale
- **fino al 31.12.2016** non è dovuta nei casi in cui sia versato il contributo addizionale di mobilità (6 volte indennità di mobilità)

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

segue

- **fino al 31.12.2015** non è dovuta:
 - per licenziamenti in conseguenza di cambi appalto con assunzioni previste dai ccnl presso altri datori di lavoro
 - completamento attività e chiusura cantiere settore costruzioni
- **dal 1° gennaio 2017**, contribuzione ulteriore moltiplicata per 3 volte nei casi di licenziamento collettivo senza accordo sindacale

Contribuzione ulteriore anche per le interruzione dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

Incentivo

Destinatari

- assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell'indennità ASpl

Beneficiari

- tutti i datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione

Oggetto del beneficio

- incentivo è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpl cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto.

Esclusione

- incentivo non spetta con riferimento ai lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da impresa che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

Trattamenti brevi (mini-ASpl)

Dal 1° gennaio 2013 sostituzione dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

Requisiti di accesso

- almeno **13 settimane di contribuzione** di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi
- **cessazione del rapporto di lavoro licenziamento e non per dimissioni o risoluzione consensuale**, a meno che la risoluzione sia intervenuta nell'ambito della procedura afferente ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo
- presenza e permanenza dello **stato di disoccupazione**

Esclusione degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

Trattamenti brevi (mini-ASpl)

Durata

- indennità corrisposta (mensilmente) **per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione che si possono far vale nell'ultimo anno**, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti

Decorrenza, misura, contribuzione figurativa

- decorrenza, misura dell'indennità, contribuzione figurativa regolate sulla base di principi analoghi a quelli previsti per l'ASpl

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

Trattamenti brevi (mini-ASpl)

Nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato

- indennità sospesa d'ufficio fino a un massimo di 5 giorni
- indennità riprende a decorrere al termine del periodo di sospensione

Assorbimento dell'indennità a requisiti ridotti

- indennità a requisiti ridotti, per attività svolta nel 2012 e che si sarebbe dovuta pagare nel 2013, si considera assorbita nella mini-ASpl liquidata a decorrere dal 1° gennaio 2013

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

Decadenza dalla fruizione delle indennità (piena e mini)

Decadenza

- perdita stato di disoccupazione
- mancata comunicazione di inizio attività di lavoro autonomo
- raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che non si opti per l'ASpl

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego

segue

Offerta di lavoro congrua

- perdita del diritto alle prestazioni di sostegno al reddito
 - rifiuto di essere avviato ad un **corso di formazione o di riqualificazione** o non lo frequenta senza un giustificato motivo
- perdita del diritto alle prestazioni collegate allo stato di disoccupazione o di inoccupazione
 - rifiuto di partecipare ad una **iniziativa di politica attiva o di attivazione** proposta dai servizi competenti
 - rifiuto di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo **non inferiore del 20%** rispetto all'importo lordo dell'indennità
 - attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione devono svolgersi in luogo distante non più di **50 chilometri** dalla residenza del lavoratore, o comunque raggiungibile mediamente in **80 minuti** con i mezzi di trasporto

Passaggio dall'indennità di mobilità all'Assicurazione Sociale per l'Impiego

Indennità di mobilità

- **Fino al 31 dicembre 2016**, trattamento di mobilità erogato in relazione all'età anagrafica dei lavoratori interessati con progressiva riduzione della durata (v. tabella seguente)
- **Dal 1° gennaio 2017**, abrogazione dell'art. 7 (indennità di mobilità) e dell'art. 16, commi da 1 a 3 (Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati) L. 223/1991 ed **applicazione della disciplina ASpl**

L'indennità di mobilità nella fase transitoria

Regime fissato inizialmente dalla Legge n. 92/2012

Collocamento in mobilità	Età anagrafica	Durata indennità	
			Sud
1.1.2013 – 31.12.2013	Fino 40	12	24
	40 anni	24	36
	50 anni	36	48
1.1.2014-31.12.2014	Fino 40	12	18
	40 anni	24	30
	50 anni	30	42
1.1.2015-31.12.2015	Fino 40	12	12
	40 anni	18	24
	50 anni	24	36
1.1.2016-31.12.2016	Fino 40	12	12
	40 anni	12	18
	50 anni	18	24

L'indennità di mobilità nella fase transitoria

Le modifiche della L. n. 134/2012

Collocamento in mobilità	Età anagrafica	Durata indennità	
			Sud
1.1.2013 – 31.12.2014	Fino 39	12	24
	40 anni compiuti	24	36
	50 anni compiuti	36	48
1.1.2015-31.12.2015	Fino 39	12	12
	40 anni compiuti	18	24
	50 anni compiuti	24	36
1.1.2016-31.12.2016	Fino 39	12	12
	40 anni compiuti	12	18
	50 anni compiuti	18	24

Indennità di mobilità 2015	Aspi (a regime)
<p>Requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operai, impiegati e quadri • Anzianità aziendale di almeno 12 mesi con contratto a tempo indeterminato, di cui almeno 6 di effettivo lavoro (no apprendisti) 	<p>Requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti • 2 anni assicurazione + 1 anno contribuzione nel biennio precedente
<p>Contribuzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contributi CIGS + 0,30% + 6 volte trattamento iniziale (3 in caso accordo sindacale) 	<p>Contribuzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,31% + 0,30% + 1,4% per CTD
<p>Durata</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 mesi < 40 anni; 12 mesi nel Mezzogiorno • 18 mesi da 40 anni compiuti a < 50 anni; 24 mesi nel Mezzogiorno • 24 mesi da 50 anni compiuti; 36 mesi nel mezzogiorno 	<p>Durata</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 mesi < 55 anni • 18 mesi ≥ 55 anni
<p>Misura</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% CIGS per primi 12 mesi • 80% CIGS dal 13° mese 	<p>Misura</p> <ul style="list-style-type: none"> • 75% retribuzione mensile per i primi 6 mesi (somma ulteriore 25% sul differenziale se retribuzione supera € 1.192,98) • 60% retribuzione mensile tra 7° e 12° mese • 45% retribuzione mensile dal 13° mese

Indennità *una tantum* per i collaboratori a progetto

Requisiti di accesso

- collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, d.lgs. 276/2003
 - iscrizione esclusiva alla gestione separata Inps
 - nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza
 - reddito lordo non superiore a 20.000 euro
 - accreditate almeno 4 mensilità presso la gestione separata
 - periodo di disoccupazione interrotto di almeno 2 mesi nell'anno precedente,

Indennità a decorrere dal 2013

- importo pari al 5% del minimale annuo di reddito imponibile per le gestioni degli artigiani e dei esercenti attività commerciali, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione

Indennità *una tantum* per i collaboratori a progetto

Condizioni di miglior favore per gli anni 2013, 2014, 2015

- ridotte da 4 a 3 le mensilità di contribuzione
- importo elevato al 7% del minimale annuo

Aumento progressivo aliquote gestione separata ogni anno

- 27% anno 2012 fino al 33% anno 2018
- 18% anno 2012 fino al 24% anno 2016 per iscrizione non esclusiva

La Legge 10 dicembre 2014, n. 183

(Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)

Art. 1, commi 1 e 2

Finalità, oggetto, principi, criteri e direttive della delega “in caso di disoccupazione involontaria”

Finalità della delega

- assicurare tutele uniformi e legate allo storia contributiva dei lavoratori
- favorire il coinvolgimento attivo dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali
- riordino della normativa in materia, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi

Oggetto

- strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria

Art. 1, commi 1 e 2

Finalità, oggetto, principi e criteri e direttive della delega “in caso di disoccupazione involontaria”

Principi e criteri direttivi della delega

- rimodulazione dell'assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore
- incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti universalizzazione del campo di applicazione dell'Aspi, con estensione ai lavoratori con contratto co.co.co fino al suo superamento
- introduzione di massimali alla contribuzione figurativa
- eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'Aspi, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentano valori ridotti dell'Isee, con obblighi di attivazione

Art. 1, commi 1 e 2

Finalità, oggetto, principi e criteri e direttive della delega “in caso di disoccupazione involontaria”

Principi e criteri direttivi della delega

- attivazione del soggetto beneficiario del trattamento di disoccupazione, con meccanismi e interventi che incentivano la ricerca attiva di nuova occupazione
- possibilità che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario del trattamento di disoccupazione consista nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali

Decreto Legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Schema deliberato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 dicembre 2014 e all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri

Il passaggio dalle precedenti alle nuove regolamentazioni

La nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego – NASpl – è istituita a decorrere dal 1° maggio 2015

- sostituisce l'ASpl e la mini-ASpl con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015
- permanenza dell'ASpl e della mini-ASpl per tutti gli eventi di disoccupazione che si verificheranno entro il 30 aprile 2015
- l'introduzione della NASpl non comporta il superamento dell'indennità di mobilità, che rimane regolata nei termini di cui alla Legge Fornero

La NASpl

Destinatari

Destinatari

- lavoratori dipendenti
- esclusi gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato ed i dipendenti della Pubblica amministrazione con contratto a tempo indeterminato

La NASpl

Requisiti di accesso

Requisiti di accesso

- perdita involontaria dell'occupazione
- almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione
- almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione
- stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 181/2000

La NASpl

Ulteriori ipotesi di riconoscimento della NASpl

NASpl riconosciuta

- anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa
- nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura preventiva e obbligatoria prevista in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
 - la procedura di cui all'art. 7 Legge n. 604/1966 continuerà a trovare applicazione unicamente con riferimento ai lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del Decreto sul contratto a tutele crescenti

La NASpl

Importo

Retribuzione di riferimento

- L'indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33

Misura

- **75%** della retribuzione mensile nei casi in cui quest'ultima non superi, nel 2015, l'importo mensile di 1.195 euro
 - importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente
- più una **somma ulteriore pari al 25%** del differenziale tra la retribuzione mensile e l'importo mensile di 1.195 euro (annualmente rivalutato), qualora la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo

La NASpl

segue

Massimale

- importo erogato nel limite di un massimale mensile, annualmente rivalutato, che per l'anno 2015 è pari a € 1.300

Riduzione

- 3% per ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione

La NASpl

Contribuzione figurativa

Contribuzione figurativa

- rapportata alla retribuzione degli ultimi 4 anni, entro un limite della retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpl per l'anno in corso
- rivalutazione fino alla data di decorrenza della pensione delle retribuzioni a cui è rapportata la contribuzione figurativa
- le retribuzioni non sono considerate ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile, fermo restando la rilevanza ai fini dell'anzianità contributiva nel sistema di calcolo contributivo della pensione

La NASpl

Durata

Dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2016

- per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni precedenti la disoccupazione
- ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione delle prestazioni di disoccupazione

Dal 1° gennaio 2017

- per un numero massimo di 78 settimane

La NASpl

Domanda e decorrenza della prestazione

L'indennità spetta

- **dall'ottavo giorno** successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro
- ovvero **dal giorno successivo** a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda

Domanda da presentare, in via telematica, all'Inps, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

La NASpl

Condizionalità

L'erogazione della NASpl è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti

Rinvii

- con decreto del Ministro del Lavoro, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono determinate condizioni e modalità dell'attuazione della condizionalità nonché le sanzioni per la violazione degli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva
- con successivo decreto legislativo di attuazione della Legge delega 183/2014 sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpl

La NASpl

Incentivo all'autoimprenditorialità

Liquidazione anticipata, in unica soluzione, a richiesta del lavoratore con riferimento agli importi della NASpl non ancora erogati

- presupposti:
 - avvio di una attività di lavoro autonomo o di impresa individuale
 - sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa avente ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio
 - esclusione della contribuzione figurativa e dell'assegno al nucleo familiare
- domanda: per via telematica all'INPS, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione della quota sociale della cooperativa
- decadenza: l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpl comporta l'obbligo di restituire l'intera anticipazione ottenuta

La NASpl

Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato

Instaurazione di un “rapporto di lavoro subordinato”

- conservazione della NASpl in misura ridotta nel periodo in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro che dà diritto ad un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, a condizione che entro 30 giorni comunichi all'INPS il reddito annuo previsto e all'ulteriore condizione che l'attività lavorativa non sia prestata presso l'Azienda la cui cessazione ha determinato lo stato di disoccupazione
- decadenza dalla prestazione qualora il reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale
- sospensione d'ufficio della prestazione nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi

La NASpI

segue

Il lavoratore titolare di due rapporti di lavoro a tempo parziale

- diritto a percepire la NASpI in misura ridotta ove cessi uno dei detti rapporti a tempo parziale e quello che rimane in atto dia luogo ad un reddito inferiore a quello imponibile

La NASpl

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale

Avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale

- ove procuri reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione
 - obbligo di informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività
 - riduzione dell'indennità di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'attività e la fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno
- contribuzione IVS versata in relazione all'attività di lavoro autonomo
 - non dà luogo ad accrediti contributivi
 - riversata alla Gestione prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti

La NASpl

Decadenza

Decadenza dalla fruizione della NASpl

- perdita dello stato di disoccupazione
- violazione delle regole di condizionalità
- inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle relative comunicazioni
- inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa senza provvedere alla relativa comunicazione
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpl

La NASpl

Rinvio

Applicazione alla NASpl, in quanto compatibili, delle disposizioni in materia di ASpl

- esempio: disposizioni in materia di finanziamento (v. precedenti slide nn. da 17 a 21)

NASpi 2015	Aspi (a regime)
<p>Requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti i lavoratori dipendenti • Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti al periodo di disoccupazione • Almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione 	<p>Requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti • 2 anni assicurazione + 1 anno contribuzione nel biennio precedente
<p>Contribuzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,31% + 0,30% + 1,4% per CTD) 	<p>Contribuzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,31% + 0,30% + 1,4% per CTD
<p>Durata</p> <p>Dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni precedenti della disoccupazione • non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo alle prestazioni di disoccupazione <p>Dal 1° gennaio 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un periodo massimo di 78 settimane 	<p>Durata</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 mesi < 55 anni • 18 mesi ≥ 55 anni (nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni)
<p>Misura</p> <ul style="list-style-type: none"> • 75% retribuzione mensile (somma ulteriore 25% sul differenziale se retribuzione supera € 1.195) • massimale pari a 1.300 euro per l'anno 2015 • riduzione 3% per ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione 	<p>Misura</p> <ul style="list-style-type: none"> • 75% retribuzione mensile per i primi 6 mesi (somma ulteriore 25% sul differenziale se retribuzione supera € 1.192,98) • 60% retribuzione mensile tra 7° e 12° mese • 45% retribuzione mensile dal 13° mese

Indennità di mobilità 2015	NASpi 2015
<p>Requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operai, impiegati e quadri • Anzianità aziendale di almeno 12 mesi con contratto a tempo indeterminato, di cui almeno 6 di effettivo lavoro (no apprendisti) 	<p>Requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti i lavoratori dipendenti • Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti al periodo di disoccupazione • Almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione
<p>Contribuzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contributi CIGS + 0,30% + 6 volte trattamento iniziale (3 in caso accordo sindacale) 	<p>Contribuzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,31% + 0,30% + 1,4% per CTD
<p>Durata</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 mesi < 40 anni; 12 mesi nel Mezzogiorno • 18 mesi da 40 anni compiuti a < 50 anni; 24 mesi nel Mezzogiorno • 24 mesi da 50 anni compiuti; 36 mesi nel mezzogiorno 	<p>Durata</p> <p>Dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni precedenti della disoccupazione • non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo alle prestazioni di disoccupazione <p>Dal 1° gennaio 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un periodo massimo di 78 settimane
<p>Misura</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% CIGS per primi 12 mesi • 80% CIGS dal 13° mese 	<p>Misura</p> <ul style="list-style-type: none"> • 75% retribuzione mensile (somma ulteriore 25% sul differenziale se retribuzione supera € 1.195) • massimale pari a 1.300 euro per l'anno 2015 • riduzione 3% per ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione

La NASpl

Esempi

Lavoratore con età pari a 57 anni, con retribuzione imponibile annua pari a 17.000,00 euro e con 4 anni di lavoro continuativi

- **ASpl**

- importo: 943,89 euro

- durata: 18 mesi

- **NASpl**

- importo: 951,39 euro

- durata: 24 mesi (dal 1° gennaio 2017 durata massima pari a 78 settimane)

La NASpl

Esempi

Lavoratore con età pari a 57 anni, con retribuzione imponibile annua pari a 17.000,00 euro e con 2 anni di lavoro continuativi

- **ASpl**

- importo: 943,89 euro

- durata: 18 mesi

- **NASpl**

- importo: 951,39 euro

- durata: 12 mesi

La NASpl

Esempi

Lavoratore con età pari a 57 anni, con retribuzione imponibile annua pari a 17.000,00 euro e con 1 anno di lavoro continuativo

- **ASpl**

- importo: 943,89 euro

- durata: 12 mesi

- **NASpl**

- importo: 951,39 euro

- durata: 6 mesi

La NASpl

Esempi

Lavoratore con età pari a 57 anni, con retribuzione imponibile annua pari a 17.000,00 euro, con 1 anno di lavoro continuativo, e che ha beneficiato, negli ultimi 18 mesi nel biennio precedente la disoccupazione, dell'indennità ASpl per una durata pari a 6 mesi

- **ASpl**

- importo: 943,89 euro
- durata: 6 mesi

- **NASpl**

- importo: 951,39 euro
- durata: 6 mesi

La NASpl

Esempi

Lavoratore con età pari a 57 anni, con retribuzione imponibile annua pari a 17.000,00 euro e con 8 mesi di lavoro continuativi

- **NO ASpl**

- **NASpl**
 - importo: 951,39 euro
 - durata: 4 mesi

La NASpl

Incentivo ASpl

L'incentivo previsto per le assunzioni di soggetti in godimento dell'indennità ASpl trova applicazione anche con riferimento alla NASpl?

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)

Beneficiari

- collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione

Requisiti di accesso

- stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs n. 181/2000
- 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento
- nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)

Retribuzione di riferimento

- l'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro e all'anno precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi

Misura

- 75% del reddito medio mensile nei casi in cui quest'ultimo sia pari o inferiore, nel 2015, all'importo di 1.195 euro
 - importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente
- più una **somma ulteriore pari al 25%** del differenziale tra il reddito medio mensile e l'importo di 1.195 euro (annualmente rivalutato), qualora la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)

Massimale

- importo erogato nel limite di un massimale mensile, annualmente rivalutato, che per l'anno 2015 è pari a 1.300,00 euro

Riduzione

- 3% a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)

Durata

- per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione nell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento
- ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione della prestazione
- durata massima pari a 6 mesi

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)

L'indennità spetta

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro
- ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda

Domanda da presentare, in via telematica, all'Inps, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla regolare partecipazione alle iniziative di politica attiva

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)

Instaurazione di un “rapporto di lavoro subordinato”

- decadenza dalla prestazione in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni
- sospensione d’ufficio della prestazione in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 giorni

Avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale

- ove procuri reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione obbligo di informare l’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività
 - riduzione dell’indennità di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra l’inizio dell’attività e la fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno

Assegno di disoccupazione - ASDI

Finalità

- fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano fruito della NASpl per l'intera durata e che non abbiano trovato occupazione e che si trovino in una situazione economica di bisogno

Carattere sperimentale e decorrenza

- l'ASDI è istituito dal 1° maggio 2015 ed opera in via sperimentale per l'anno 2015

Condizione di fruibilità dell'ASDI

- esaurimento dell'intera durata della NASpl entro il 31 dicembre 2015

Priorità nell'erogazione dell'ASDI

- nel 2015 l'ASDI è riservata prioritariamente a lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi a lavoratori con età prossima al pensionamento

Assegno di disoccupazione - ASDI

Modalità e limiti di erogazione

- erogazione mensile per una durata massima di 6 mesi

Misura

- 75% dell'ultima indennità NASpI percepita

Condizionalità

- l'assegno è condizionato alla adesione ad un progetto personalizzato, contenente specifici impegni

Assegno di disoccupazione - ASDI

Decreto del Ministro del Lavoro

- con decreto non regolamentare del Ministro del Lavoro, da emanare entro 90 giorni, sono definiti ulteriori aspetti di regolamentazione dell'assegno

Finanziamento

- al finanziamento dell'assegno si provvede attraverso uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro
- dotazione del Fondo:
 - 200 milioni nel 2015
 - 200 milioni nel 2016